

In merito alle osservazioni sulla possibilità per le strutture veterinarie di vendere mangimi medicati, è necessario fornire alcuni chiarimenti basati sul quadro normativo vigente.

Le considerazioni partono da un presupposto corretto: il mangime medicato non è un medicinale veterinario e possiede una disciplina autonoma, definita dal Regolamento (UE) 2019/4, distinta da quella dei medicinali disciplinati dal Regolamento (UE) 2019/6. Tuttavia, da questo dato corretto viene tratta una conclusione non conforme al quadro normativo vigente.

Il punto centrale è che i mangimi medicati, pur essendo giuridicamente "mangimi", non ricadono nella disciplina del pet food ordinario. La loro produzione, immissione sul mercato e fornitura sono interamente e specificamente disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/4, che costituisce una normativa speciale, prevalente e autosufficiente. È questa norma che stabilisce chi può fabbricare, stoccare e soprattutto fornire mangimi medicati: esclusivamente gli operatori del settore dei mangimi riconosciuti secondo le procedure e i requisiti tecnici previsti dal regolamento.

Il D.Lgs 194/2023, che attua il Regolamento (UE) 2019/4 a livello nazionale, conferma tale impostazione: qualunque attività di immissione sul mercato o fornitura di mangimi medicati senza riconoscimento come operatore del settore dei mangimi è espressamente sanzionata. La distinzione tra prescrizione (di competenza del medico veterinario) e fornitura (di competenza degli operatori riconosciuti) è netta: il medico veterinario redige la prescrizione, ma non diventa automaticamente soggetto autorizzato alla vendita.

È importante sottolineare che la normativa sui medicinali veterinari non attribuisce in alcun modo al medico veterinario una funzione dispensativa né contempla la possibilità che una struttura veterinaria possa essere assimilata, nella distribuzione, a una farmacia. Ne consegue che il richiamo al Regolamento (CE) 183/2005 per sostenere che la vendita al dettaglio dei mangimi per animali da compagnia sia automaticamente estensibile ai mangimi medicati risulta giuridicamente improprio. L'esenzione del Regolamento (CE) 183/2005 riguarda il pet food ordinario; i mangimi medicati, invece, sono disciplinati da una normativa speciale che richiede riconoscimenti, requisiti strutturali e iscrizioni nei registri ufficiali che le strutture veterinarie non possono possedere.

Inoltre, alla luce di quanto disposto dal Ministero della Salute, con Nota del 16/10/2025, nonostante siano esplicitamente escluse dalla necessità di registrazione o riconoscimento, ai sensi del Regolamento (UE) 4/2019, le attività che effettuano vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia (ovverosia le FARMACIE e le PARAFARMACIE), quanto sopra non comporta un'inclusione implicita delle strutture veterinarie tra le attività autorizzate alla commercializzazione di tali alimenti medicamentosi. La vendita di mangimi medicati, parimenti ai medicinali veterinari, costituisce attività esclusiva e riservata alle categorie di operatori espressamente indicate nella Nota Ministeriale (Mangimifici riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 4/2019, Distributori già riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (UE) 4/2019, Farmacie e parafarmacie veterinarie), fermo restando l'obbligo di notifica all'Autorità competente locale dei soggetti che effettuano la vendita al dettaglio (come già espressamente indicato sopra: FARMACIE e PARAFARMACIE) e l'obbligo di commercializzare il mangime medicato solo dietro presentazione di prescrizione veterinaria per mangime medicato, di cui all'articolo 16 del regolamento UE 4/2019, la quale può essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'ordine professionale, deve essere redatta in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilità e deve contenere le informazioni di cui all'allegato V del regolamento medesimo.

Pertanto, l'impossibilità di commercializzare al dettaglio mangimi medicati da parte delle strutture veterinarie non dipende da un omesso aggiornamento del Sistema di Tracciabilità Informatizzata del Farmaco Veterinario, bensì, come sopra espressamente indicato, da quanto disposto dalla vigente normativa.

In conclusione, per quanto sopra esposto, le strutture veterinarie non sono autorizzate alla vendita al dettaglio di mangimi medicati, a meno che non venga aperta, in locali dedicati e fisicamente separati, un'attività di PARAFARMACIA, ove sia presente, durante gli orari di apertura al pubblico, la figura di un Farmacista iscritto all'ordine.